



COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

SEDE: via Mosettig, 2 - 33050 RUDA
Cod. fiscale: 00407330307

TELEFONI:
ANAGRAFE: 0431/99077 int.1
UFF. TECNICO 0431/99077 int.4
RAGIONERIA 0431/99077 int.5
SINDACO: 0431/99077 int.3
ASSISTENZA 0431/99077 int.2
TELEFAX: 0431/973254
e-mail: assistente.sociale@com-
ruda.regione.fvg.it
sito internet: www.comunediruda.it

Prot. n.3932

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE – L. 431/1998 ART. 11 – L.R. 6/2003 ART. 6

1. Finalità

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è istituito per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

2. Requisiti soggettivi dei beneficiari

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti con riferimento **alla data della domanda:**

- avere la maggiore età ed essere titolare del contratto per il quale si richiede il contributo;
- essere cittadino italiano ovvero avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero¹ ;
- essere residente ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato;
- essere residente nel Comune di RUDA;
- essere stato titolare, con riferimento all'anno 2009, ed esser attualmente titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato², per un alloggio ad uso abitativo privato o pubblico, posto sul

¹ Si intendono tali gli stranieri titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286.

² La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver proceduto al versamento dell'imposta di registro. In caso di registrazione del contratto in via telematica, il pagamento delle imposte è contestuale alla registrazione del contratto. Per i contratti pluriennali il versamento dell'imposta può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero anno per anno; in tale ultima ipotesi, per le annualità successive alla prima il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno e, in tali occasioni, può essere anche inferiore al versamento minimo

territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata³, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

- non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si considera adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare;
- I.S.E.⁴ in corso di validità al momento della domanda, del nucleo familiare⁵ non superiore a € 31.130,00;
- I.S.E.E. in corso di validità al momento della domanda, del nucleo familiare:
 - FASCIA A:** non superiore a € 11.150,00;
 - FASCIA B:** non superiore a € 16.420,00;
- l'I.S.E.E. del nucleo familiare verrà maggiorato del 20% per i nuclei familiari composti da un solo componente. Conseguentemente i limiti di I.S.E.E. indicati nel precedente punto diventano:
 - FASCIA A:** € 13.380,00;
 - FASCIA B:** € 19.704,00;

Il valore del canone, comprensivo di eventuali somme dovute a titolo di indennità per mancato preavviso, è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.) ed al netto delle eventuali somme dovute a titolo di deposito cauzionale ovvero a garanzia degli obblighi contrattuali.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza o, qualora non residente in regione, al Comune dove presta attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.

previsto per la prima registrazione. Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta entro 30 giorni utilizzando il mod. F. 23 in cui vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto stesso, consegnando o spedendo copia dei versamenti relativi a proroghe e risoluzioni all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dal pagamento.

³ Per alloggi di edilizia sovvenzionata si intendono gli alloggi di proprietà delle ATER e degli Enti Locali, realizzati ed acquisiti per le finalità dell'edilizia sovvenzionata (interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini) e gli alloggi di altri soggetti direttamente gestiti o affidati in gestione alle ATER mediante apposita convenzione, per il perseguimento delle finalità dell'edilizia sovvenzionata.

⁴ L'I.S.E. e l'I.S.E.E (indicatori della situazione economica) sono elaborati dai CAF.

⁵ In base al D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e al D.P.C.M. 221/1999 come modificato dal D.P.C.M. 242/2001, "per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica salvo quanto stabilito dall'art.1 bis del soprammenzionato D.P.C.M. 221/1999".

3. Entità e modalità di erogazione dei contributi

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 11.150,00, che si collocano nella fascia A di cui all'art. 2 del presente bando, l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.100,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 16.420,00, che si collocano nella fascia B di cui all'art. 2 del presente bando, l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c) nel caso in cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia ottenuto per l'anno 2009 somme dal Comune di RUDA o altri Enti **per gli stessi fini** cui è preordinata l'erogazione del contributo di cui alla presente domanda, il canone di locazione annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo da assegnare con il presente bando sarà determinato dalla differenza fra l'importo del canone di locazione pagato per l'anno 2009 ed il suddetto contributo;

Il contributo verrà erogato solo per i canoni effettivamente pagati con decorrenza 01.01.2009 e fino al 31.12.2009. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno. Ai nuclei familiari aventi un ISE pari a zero, il contributo potrà essere corrisposto in misura pari all'intero canone di locazione pagato nel 2009, fatto comunque salvo il limite massimo di € 3.100,00 per i nuclei che si collocano nella fascia A di cui all'art. 2 del presente bando ed il limite massimo di € 2.325,00 per quelli che si collocano nella fascia B di cui all'art. 2 del presente bando.

4. Situazioni di particolare debolezza sociale

Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale o economica, il contributo per il pagamento del canone di locazione sarà aumentato secondo le seguenti modalità, con una percentuale massima di incremento pari al 25%:

PERCENTUALE DI INCREMENTO	N° DI SITUAZIONI PARTICOLARI PRESENTI
10%	1
20%	2
25%	Più di 2

1. anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
2. giovani coppie, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
3. soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

4. disabili⁶ identificati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
5. famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 109/1998 non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
6. famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
7. famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
8. famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
9. soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
10. emigrati⁷ come identificati alla L.R. 26 febbraio 2002 n. 7 art. 2 comma 1 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Le situazioni sopradescritte, ove rilevabili, devono risultare dallo stato di famiglia alla data della domanda.

5. Contenuto e termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo devono essere redatte su apposito modulo, da ritirarsi presso l'Ufficio amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni, sito in via Sauro, angolo Indipendenza – 33052 Cervignano del Friuli - (orario di apertura al pubblico lunedì martedì giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, tel. 0431-388521-522), presso l'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Ruda (aperto al pubblico nelle giornate di mercoledì dalle 10.30 alle 12.00 e di venerdì dalle 11.00 alle 12.00) o presso i CAF convenzionati di cui all'allegato elenco. Copia integrale del bando e del relativo modello di domanda potranno altresì essere scaricati dal sito internet del Comune www.comunediruda.it nella sezione Bandi.

Le domande, **debitamente compilate in ogni punto e sottoscritte**, dovranno essere consegnate a mano al Comune di Ruda all'Ufficio Protocollo nell'orario di apertura al pubblico, o spedite a mezzo posta **all'Ufficio Protocollo del Comune e dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 18 giugno 2010.** Le domande pervenute dopo tale termine saranno escluse dal concorso anche se spedite entro la scadenza del presente bando.

⁶ Per persona handicappata si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

⁷ Si considerano emigrati i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 73/1977, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale. Si considerano altresì emigrati i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui sopra, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.

Possono essere accolte anche le domande presentate dall'ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l'affitto e quelle sottoscritte da parte di un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado nell'interesse di chi si trova in situazione di impedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

6. Istruttoria delle domande.

Il Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute, al termine della quale trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio edilizia residenziale i dati relativi alle domande ammesse a contributo unitamente all'elenco dei beneficiari elaborato secondo i criteri di cui al presente bando. L'erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a cui devono essere presentati l'elenco dei beneficiari unitamente alla quantificazione del fabbisogno, debitamente approvati dagli organi competenti, entro il termine perentorio del 31.07.2010, ai sensi del Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 del 07.12.2006, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto PRES/REG 067/Pres del 06 aprile 2010.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi cui avrebbero diritto i beneficiari superi le risorse erogate della Regione, la somma da concedere sarà ridotta in misura proporzionale.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo ovvero l'esclusione dallo stesso.

7. Documentazione da presentare

Alla domanda deve essere allegato :

- copia del documento valido per il regolare soggiorno in Italia.
- copia del certificato rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari attestante il riconoscimento dell'handicap nel caso di presenza nel nucleo familiare di disabili.
- l'eventuale dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 445/2000.
- copia fotostatica del documento d'identità valido del richiedente nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
- Copia del versamento dell'imposta di registro del contratto riferita all'anno 2009 (F23), con data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo (prima del 18/06/2010).
- Estratto contributivo per chi non ha il requisito dei dieci (10) anni di residenza in Italia di cui uno (01) in Regione (**da richiedere ai Patronati o all'INPS**).

Al solo fine di facilitare l'istruttoria, alle domande potrà essere allegata la seguente documentazione:

- o Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2009;
- o Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato entro l'anno 2009;
- o Copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della domanda, riportante la situazione reddituale non antecedente al 2008 – **Si precisa che l'I.S.E.E. va aggiornato qualora siano intervenute delle variazioni della composizione del nucleo familiare, anche se in corso di validità.**

8. Notizie riguardanti il procedimento.

A seguito della presentazione della domanda di contributo sarà avviato il procedimento amministrativo diretto all'erogazione dei contributi di cui alla L. 431/1998, art. 11, ai sensi della L.R. 6/2003, art. 6 e del relativo Regolamento di esecuzione concernente gli interventi a sostegno delle locazioni approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 del 07.12.2006 così come da ultimo modificato ed integrato dal decreto PRES/REG 067/Pres. del 06/04/2010

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile dell'Area Amministrativa-finanziaria e Culturale del Comune di Ruda, rag. Claudio Altran . Il Responsabile dell'istruttoria relativa alla liquidazione dei contributi è lo stesso Responsabile rag. Claudio Altran tel.0431-99077 int.5.

L'Ufficio competente per l'istruttoria delle domande è il Servizio Sociale dei Comuni, sito in via Sauro angolo P.zza indipendenza, tel. 0431-388521-522. Il Responsabile dell'istruttoria delle domande è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Daria Bristot.

e-mail assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it

Il procedimento amministrativo di ammissione ai benefici a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione dovrà concludersi entro 120 giorni dal 18.06.2010 (scadenza del termine di presentazione delle domande), ai sensi del vigente regolamento per il procedimento amministrativo, salva la sospensione e l'interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10 bis della L. 241/1990.

In caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, finché l'inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Presso l'Area Amministrativa-finanziaria e culturale del Comune di Ruda è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta ne verrà data comunicazione al richiedente indicando le cause della irregolarità o dell'incompletezza ed il termine di 10 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. entro il quale far pervenire quanto richiesto.

Ai sensi dell'art. 71 comma 3 D.P.R. 445/2000, **il Servizio Sociale dei Comuni procederà all'esclusione delle domande la cui integrazione o regolarizzazione non sia pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del Friuli entro il termine richiesto.**

Il Servizio Sociale dei Comuni provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria.

I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Per l'assistenza nella compilazione della domanda ci si dovrà rivolgere ai CAF convenzionati il cui elenco è allegato al presente bando.

Ruda, 10 maggio 2010

f.to IL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Rag. Claudio ALTRAN